



CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI “RAGGIO DI SOLE” - CIG 94950012B3

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E FINALITÀ

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo dei Disabili, denominato “RAGGIO DI SOLE” (ex art.60 R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.) sito in San Vito dei Normanni (Br), alla via Padre Bronte 1, e che opera nel rispetto del R. R. 21 gennaio 2019, n. 5 (“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per disabili.”) e del R. R. 23 luglio 2019 n. 16 (“Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”), di seguito denominato Centro Diurno.

La struttura è stata autorizzata all'esercizio con Determinazione del Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza della Regione Puglia n. 24 del 03/02/2022 per una dotazione di n. 30 posti e che è in corso procedura di accreditamento per n 20 posti. Il Centro Diurno è inoltre iscritto al catalogo dei buoni servizio per n. 14 posti.

Finalità della presente Concessione è facilitare e promuovere una conduzione del Centro Diurno caratterizzata da crescenti standard qualitativi di carattere strutturale e gestionale, con una maggiore rispondenza ai bisogni delle famiglie dei disabili e delle persone ospiti la struttura semiresidenziale con progetti di formazione all'autonomia.

La presente procedura di concessione viene espletata secondo le disposizioni di cui all'art. 140 e ss del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui all'Allegato IX del Codice dei Contratti, nonché trattandosi di gestione in regime di concessione, ai sensi dell'art. 164 del citato Codice, e secondo quanto stabilito nel presente capitolato, impegnando l'aggiudicatario ad eseguire quanto in questi riportato e secondo quanto previsto da norme e regolamenti anche se non espressamente citati disciplinanti il servizio e la materia.

ART. 2 – OBIETTIVI GENERALI DEL CENTRO DIURNO

Il Centro Diurno è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno finalizzata al recupero e al mantenimento delle abilità funzionali residue e dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.

È destinato a soggetti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario.

Eroga trattamenti di lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo, a persone disabili con bassa necessità di tutela sanitaria.

Il Centro è iscritto nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili, giusta Determinazione del Dirigente Regionale del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità n. 352 del 12/05/2015.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Capitolato è la Concessione del servizio Centro Diurno, nel quale avviare la complessiva gestione di tutte le prestazioni principali e complementari necessarie al funzionamento dello stesso.

Il Concessionario garantisce l'apertura del Centro per almeno n. 280 giorni all'anno e per almeno n. 8 ore al giorno dal lunedì al sabato, da articolare orientativamente nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità locale.

Prestazioni principali della Concessione sono le seguenti:

il Centro Diurno, ai sensi del R.R. 5/2019, deve realizzare:

- attività educative indirizzate all'autonomia;
- attività di socializzazione ed animazione;
- attività espressive, psico-motorie e ludiche;
- attività culturali e di formazione;
- prestazioni sociosanitarie e riabilitative.

Deve, altresì, garantire l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura.

Il Centro assicura in particolare le seguenti prestazioni:

- prestazioni alberghiere, consistenti in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati e funzionanti;
- servizio mensa, predisposto sulla base della tabella dietetica contenente indicazioni relative ai menù, alle grammature, nonché alle tecniche di preparazione e cottura degli alimenti, validata dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASL territorialmente competente.

Il Concessionario provvede al servizio di ristorazione attraverso servizio di catering, con porzionatura/somministrazione di pasti e bevande secondo le esigenze individuali.

Nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:

- il rispetto della normativa vigente;
- la sicurezza igienica;
- l'equilibrio nutrizionale;
- l'appetibilità delle preparazioni presentate;
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie e con modalità di somministrazione e frazionamento delle porzioni (sminuzzamento e frullatura) delle porzioni stesse in funzione delle particolari patologie degli ospiti.

- Pulizia e sanificazione degli ambienti.

Il Concessionario provvede – direttamente o attraverso terzi – all'esecuzione degli interventi di pulizia e sanificazione degli ambienti costituenti il Centro Diurno.

Le pulizie devono riguardare tutti i locali della struttura nonché le aree esterne e devono essere eseguite garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche da effettuarsi in occasione delle chiusure del servizio per vacanze o festività e pulizie straordinarie, da concordare con il Comune di San Vito Dei Normanni, in occasione di eventi imprevedibili quali lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ecc.

Possono essere utilizzate solo macchine ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nell'Unione Europea e prodotti chimici rispondenti alle normative vigenti in Italia.

Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro, nonché di eventuali danni causati da carente o assente manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

- Prestazioni di assistenza alla persona, ovvero attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari che mirano alla acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto e alla gestione dello stesso. Tali prestazioni e l'operatività connessa sono parte integrante del PAI e consistono in:

- assistenza all'igiene personale e cura della persona (pulizia personale, vestizione, assunzione pasti);
- aiuto nella deambulazione e nell'utilizzo di ausili per la motricità globale;
- Prestazioni educative, che si fondano sull'osservazione e la rilevazione delle abilità di base e delle risorse e interessi del soggetto.

La programmazione di tali prestazioni è connessa all'analisi dei bisogni e alle possibilità di apprendimento individuali.

Le attività sono articolate in spazi legati a funzioni specifiche e codificate:

- spazio dell'autonomia personale per l'apprendimento di sequenze operative semplici legate alla cura della persona, all'alimentazione e alla gestione dei propri spazi di vita;
- spazio dell'autonomia sociale, che preveda attività finalizzate a favorire l'orientamento spaziale nell'ambiente esterno e a consentire l'esecuzione di sequenze operative necessarie nella vita comunitaria;

- spazio dei laboratori (attività di ergoterapia, laboratori specifici e di animazione).
E' da assicurare l'interconnessione delle attività svolte al Centro con la vita quotidiana familiare in prospettiva di una piena autogestione dei soggetti, e di una migliore qualità della loro vita;

- Prestazioni formative che educano il soggetto al conseguimento di abilità e competenze manuali ed artigiane, eventualmente finalizzate a possibili inserimenti lavorativi.

La programmazione di queste prestazioni si fonda sull'osservazione sistematica delle competenze e delle risposte fornite dai disabili.

Le attività di tipo artigianale si articolano in tre fasi:

- approccio ad attività pratiche manuali;
- realizzazione di manufatti;
- coinvolgimento dei soggetti in simulazioni di attività produttive;

Prestazioni riabilitative che prevedono attività finalizzate alla coordinazione motoria, allo sviluppo della manualità fine, delle capacità linguistiche, fonetiche e di comunicazione (musicoterapia, ippoterapia, psicomotricità, logopedia, ecc..).

Le Prestazioni complementari della Concessione sono le seguenti:

- trasporto agevolato degli utenti: il Centro Diurno è dotato di un proprio servizio di trasporto, comprendente idoneo mezzo attrezzato per disabili, in comodato d'uso al Concessionario, sia per il trasporto giornaliero dalle abitazioni degli utenti al Centro stesso, sia per consentire la partecipazione degli utenti a eventuali escursioni, gite, manifestazioni;
- gli interventi ordinari e straordinari per la buona gestione dei locali e per una adeguata e idonea permanenza degli ospiti e degli utenti nelle strutture (ad esempio: gestione rifiuti, gestione impianti,...);
- le forniture necessarie allo svolgimento delle attività e della conduzione della vita degli ospiti in modo decoroso e adeguato (ad esempio: prodotti igiene, per attività ludico-ricreative, per i laboratori,...);
- utenze del Centro;
- gestione buon funzionamento e decoro di porte, serramenti,cancelli.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO E PROCEDURA PER L'AMMISSIONE AL CENTRO DIURNO

Il Centro Diurno è destinato ad un massimo di 30 utenti diversamente abili, come definiti all'art. 2.

Il Servizio è a valenza d'Ambito per cui sarà accessibile in via prioritaria ai cittadini dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento.

L'accesso al Centro Diurno avviene tramite valutazione da parte dell'unità di valutazione multidimensionale della competente ASL mediante utilizzo di sistema di valutazione SVAMDI.

I trattamenti di mantenimento e lungo assistenza in regime semiresidenziale sono a carico del Servizio sanitario regionale per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera.

Al Centro Diurno si accede con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS di residenza del paziente, previa redazione del PAI:

- su prescrizione-proposta del MMG;
- per trasferimento da struttura di post-acuzie o dagli ospedali di comunità o da altra struttura territoriale di diverso livello assistenziale con preventiva autorizzazione rilasciata dalla UVM del DSS ove ha residenza il paziente su prescrizione-proposta del MMG.

Al fine di beneficiare dei Buoni di Servizio Regionali, che coprono una percentuale rilevante della quota sociale a carico dell'utente, decrescente al crescere dell'ISEE dello stesso, i cittadini interessati dovranno presentare istanza sulla piattaforma telematica, in osservanza della procedura disciplinata dall'Avviso Pubblico Regionale per la presentazione della domanda.

Gli utenti ammessi ai predetti Buoni di Servizio sono tenuti al pagamento della quota di compartecipazione della spesa prevista dal suddetto Avviso Regionale.

Il Comune, tramite l'Ambito Territoriale, adotta ogni iniziativa per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'Avviso Pubblico Buoni del Servizio Regionali in favore del concessionario.

A tal fine il Concessionario è obbligato a richiedere e ad ottenere dall'ente competente l'iscrizione ovvero l'aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi della Regione Puglia.

Il concessionario si assume, comunque, il rischio operativo della concessione, come definito dal D. Lgs. n.50/2016 e, per l'effetto, accetta la possibilità che, anche in condizioni operative normali, le variazioni ai costi ed ai ricavi oggetto della concessione incidano anche significativamente sull'equilibrio del piano economico finanziario della stessa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del medesimo D.lgs. n.50/2016, il Comune non assume alcuna responsabilità o oneri nei confronti del concessionario, nel caso in cui detti fondi non venissero erogati o venissero erogati parzialmente per un qualsiasi motivo.

Il Concessionario adotta ogni iniziativa finalizzata ad agevolare la concessione dei predetti Buoni Servizio agli utenti aventi diritto anche supportando gli stessi nelle procedure e negli adempimenti da attuare a tal fine.

ART. 5- CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

La gestione del servizio Centro Diurno è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume le connesse responsabilità.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità inerenti la gestione della Centro Diurno sia per gli aspetti socio-sanitari sia per le attività funzionali e connesse alla gestione della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente Capitolato o alla vigente normativa.

La presente Concessione obbliga il Concessionario:

- alla gestione della struttura semiresidenziale Centro Diurno "Raggio di Sole" nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa vigente durante il periodo della

Concessione (nazionale, regionale e locale);

- al mantenimento dei livelli qualitativi sinora erogati inerenti l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali;
- alla realizzazione di un programma integrato di attività socio sanitarie, di animazione e sociali;
- al costante miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni erogate;
- all'attenzione al nucleo familiare di riferimento e alla persona ospite;
- al benessere lavorativo oltre che al rispetto delle norme della sicurezza per gli ospiti e i lavoratori;
- all'adozione di criteri di monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni erogate in termini sia assistenziali che di organizzazione, compreso il sistema informativo;
- al rispetto delle tariffe relative alle rette per la frequenza del Centro Diurno Disabili definite dalle Regione Puglia, tenendo conto della compartecipazione alla quota sociale degli utenti, prevista dalla normativa vigente della Regione Puglia per i beneficiari del buono servizio, del costo del servizio per nuovi utenti non beneficiari di buoni servizio regionali e/o per servizi aggiuntivi richiesti da ospiti e familiari, a totale carico degli stessi;
- al rispetto delle norme di igiene, per lo smaltimento rifiuti e di eventuali rifiuti speciali.

L'attività del Centro Diurno deve rispettare gli standard di assistenza prescritti per l'autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dal R. R. 21 gennaio 2019, n. 5 e dal R. R. 23 luglio 2019 n. 16 e loro modifiche ed integrazioni nonché della successiva normativa applicativa emanata dalla Regione Puglia.

Il Concessionario si obbliga a mantenere lo standard qualitativo e di offerta di servizi attualmente in atto che costituiscono per il Concessionario altrettante prescrizioni, con impegno ad introdurre attività di sviluppo ed ampliamento dei servizi per disabili e le loro famiglie realizzati durante i fine settimana e/o oltre l'orario di normale esercizio del Centro Diurno.

Il Concessionario si obbliga ad applicare quanto proposto nell'offerta tecnico-qualitativa presentata in sede di gara.

ART. 6- DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto è **di cinque (5) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, in caso di anticipata esecuzione nelle more della stipula del contratto, dalla data di attivazione del servizio come risultante da apposito verbale.

Il Concedente si impegna a garantire la prosecuzione del contratto e la conseguente continuità del servizio nelle more del passaggio ad una nuova gestione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sia alla scadenza dello stesso.

ART. 7- VALORE COMPLESSIVO STIMATO PER LA CONCESSIONE

Il valore stimato annuo della Concessione, al netto dell'IVA, è pari ad **€ 433.160,00**. Pertanto il valore complessivo per tutta la durata della Concessione, ovvero per cinque anni, al netto dell'IVA, risulta pari ad **€ 2.165.800,00**

L'importo stimato della concessione, di cui alla tabella del piano finanziario allegato al presente Capitolato, è calcolato in base a quanto disciplinato dalle norme regionali.

Il Concessionario potrà beneficiare di altri introiti, derivanti da eventuali attività complementari che deciderà di attivare in coerenza con gli orari di funzionamento del Centro Disabili e potrà usufruire delle entrate aggiuntive a quelle derivanti dalla Regione Puglia e ASL per la quota sanitaria a seguito dell'accREDITAMENTO della struttura che avverrà presumibilmente nel corso del presente anno.

Il Comune, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione, concede al Concessionario il godimento a titolo gratuito per l'intera durata della concessione dell'immobile di proprietà comunale sito in San Vito dei Normanni (BR), alla via Padre Bronte 1, unitamente agli impianti, arredi, attrezzature e degli spazi esterni, idonei per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio.

ART. 8 - PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

Per quanto attiene specificatamente l'immobile che ospita attualmente il Centro Diurno, il Concessionario subentra al Concedente, utilizzando il bene immobile a titolo non oneroso (in comodato gratuito).

Per quanto attiene il patrimonio mobiliare presente all'interno del Centro Diurno, il Concedente cede in comodato gratuito gli arredi e le attrezzature di cui è proprietario e risultanti dall'elenco aggiornato all'atto della consegna dei locali prima dell'avvio del servizio.

I beni saranno presi in consegna dal Concessionario, previo inventario sottoscritto dalle parti e ricognizione del loro stato di conservazione. E' facoltà del Concessionario non prendere in consegna beni che ritenga non utili all'espletamento della Concessione.

I beni vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvederne alla custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine della Concessione nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi a:

- manutenzione, ordinaria e straordinaria dei beni mobili presi in consegna;
- acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature;
- utenze;
- eliminazione per fuori uso di beni mobili presi in consegna, previa comunicazione al Concedente.

ART. 9 – AUTOMEZZO DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio il Comune metterà a disposizione del concessionario, in comodato d'uso gratuito, un automezzo idoneo al trasporto disabili.

Le spese riconducibili alla gestione dell'automezzo (carburante, manutenzione ordinaria, lavaggio, pulizia, ecc.) saranno interamente a carico del concessionario. Per manutenzione ordinaria si intende il complesso degli interventi periodici

necessari a garantire una costante efficienza del veicolo, ivi compresa la sostituzione di quelle parti o componenti che sono soggette a normale usura o che necessitano di sostituzioni a seguito di una determinata percorrenza (es. sostituzione candele, filtri, olio, liquidi, ecc.).

Saranno al carico del Comune le spese inerenti alla manutenzione straordinaria dell'automezzo, nonché gli oneri relativi alla tassa di circolazione ed alla assicurazione R.C.A. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di riparazione che prevedono la sostituzione di parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria in conseguenza di guasti o malfunzionamenti.

In caso di indisponibilità dell'automezzo a causa di guasti meccanici, sinistri o altre cause di forza, il concessionario è obbligato a garantire il servizio di trasporto mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo o affidando il servizio a soggetti esterni, senza alcun aggravio di spesa per il Comune.

Art. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

- Manutenzione ordinaria

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze, degli impianti e dei beni mobili destinati a uso esclusivo del Centro Diurno.

La manutenzione ordinaria comprende tutti i normali interventi non accrescitivi che si rendono necessari per il mantenimento in efficienza della struttura e degli impianti, comprese le piccole riparazioni, che devono avvenire tempestivamente dalla rilevazione del guasto.

In caso di inerzia del Concessionario da cui derivi un danno o un pregiudizio per l'utenza il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ovvero tramite altro soggetto incaricato a quanto omissso dal Concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi nonché i danni derivati al Comune.

Con riferimento agli oneri di manutenzione ordinaria derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'immobile, degli impianti e delle aree verdi pertinenziali, sono a carico del Concessionario, a titolo esemplificativo:

- per quanto riguarda gli impianti termici – sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori ecc.): gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente;

- l'aggiornamento dei titoli abilitativi all'uso della struttura e degli impianti tecnici;

I beni descritti nell'allegato al presente Capitolato, aggiornato al momento della consegna dei beni in fase di avvio dell'esecuzione della Concessione, vengono presi in consegna nello stato in cui si trovano, con obbligo di non distrarli dall'uso convenuto, di provvedere alla loro custodia e manutenzione con cura e diligenza e di restituirli al termine del contratto nello stato attuale, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

- Manutenzione straordinaria

Inoltre il Concessionario si obbliga a segnalare tempestivamente al Comune di San Vito dei Normanni gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione.

Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo sono a carico del Comune di San Vito dei Normanni.

Sono inoltre a carico del Comune gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione.

Il Comune può delegare la realizzazione di tali interventi al Concessionario che ha facoltà di proporre al Comune la realizzazione di interventi di carattere straordinario e di realizzarli direttamente, purché l'esecuzione di suddetti interventi sia previamente approvata dal concedente.

Il Concedente esprime il proprio parere sia per quanto concerne l'opportunità di realizzazione degli interventi, sia in ordine alla relativa spesa.

Il Concessionario provvede - in caso di specifico conferimento di mandato - all'esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.

L'onere derivante dall'esecuzione delle suddette opere viene rifatturato al costo da parte del Concessionario al Concedente.

Il Concessionario nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di San Vito dei Normanni in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune.

ART. 11 – REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Concessionario dovrà consegnare al Comune, all'atto della Concessione, nonché tenere aggiornati durante la vigenza della Concessione, i seguenti documenti:

1. CARTA DEI SERVIZI, in cui sia illustrata l'organizzazione dei servizi, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare delle rette, nel rispetto di quanto previsto dal R. R. 21 gennaio 2019 n. 5 e dal R. R. 23 luglio 2019 n. 16.

Dovranno inoltre essere rigorosamente riportati i livelli quali-quantitativi delle prestazioni cui il concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario e la connessa disciplina) che regolano i rapporti con l'utenza. La Carta di Qualità dei Servizi, sottoscritta dal concessionario, deve essere allegata come parte integrante e sostanziale al Contratto che il concessionario è tenuto a porre in essere con tutti gli utenti ammessi al Servizio.

La Carta dei Servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti periodici in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il concessionario modifichi delle condizioni del Servizio che abbiano una ripercussione nei confronti dell'utenza. Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei Servizi sarà a totale carico del concessionario.

2. SCHEMA TIPO DEL PROGETTO PERSONALIZZATO O DEL P.A.I.

Lo schema tipo del Progetto Personalizzato e il Piano Assistenziale Individualizzato definiti per ogni persona accolta, coerenti con il Progetto Educativo inviato alla

Regione Puglia in allegato alla richiesta di conferma dell'Autorizzazione al funzionamento e di accreditamento del Centro Diurno, devono essere aggiornati secondo la tempistica definita nel progetto medesimo.

Il progetto deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i suoi tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e il loro esito, la valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti e la conseguente evoluzione del progetto stesso.

3. QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

Dovranno essere restituiti al Comune - con cadenza semestrale - gli esiti della somministrazione dei questionari di soddisfazione del Servizio reso nei confronti degli utenti interessati e dei loro familiari significativi.

ART. 12 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Le risorse umane del Centro diurno, da impiegare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di Concessione sono quelle previste dalla vigente normativa regionale.

Il Responsabile sanitario del Centro Diurno provvede ad attuare tutte le attività previste dall'art.8 del R.R. 21 gennaio 2019, n. 5.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabili.

A tale scopo l'affidatario si atterrà all'elenco di cui all'allegato A del presente Capitolato nonché al progetto di assorbimento allegato all'offerta tecnica, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il medesimo applicherà le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo sopra indicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico entrante.

Il Concessionario produrrà, all'avvio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà utilizzato, comprensivo dei rispettivi titoli di studio e dei numeri di posizione assicurativa INAIL.

Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato per tutta la durata dell'affidamento.

Il personale dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento che dovrà essere portato in modo ben visibile durante l'orario di lavoro.

E' fatto divieto al personale del gestore lo svolgimento in qualunque forma di attività privata a favore degli utenti del servizio sia durante che al di fuori dell'orario di lavoro, tranne che per particolari progettazioni concordate con l'ente.

Il Concessionario deve realizzare i servizi con risorse umane nella dotazione organica adeguata alle esigenze degli ospiti secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, garantendo al personale medesimo formazione continua permanente e supervisione secondo quanto formulato nella propria offerta di gara.

Il Concessionario deve garantire, sulla base della condizione sanitaria della persona ospite, prestazioni e interventi di assistenza, riabilitazione e di tipo educativo degli ospiti, secondo il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Il Concessionario deve dotarsi di un'organizzazione efficace ed efficiente così da assicurare il mantenimento del livello standard offerto anche in caso di assenza del personale incaricato, al fine di non arrecare disservizi e disagi sul servizio e agli ospiti, né tantomeno la diminuzione del livello standard gestionale previsto dalla normativa vigente.

La sostituzione di personale assente dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. La sostituzione del personale è dovuta contrattualmente ai sensi del presente Capitolato, con oneri interamente a carico del Concessionario.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune concedente potrà richiedere tutta la documentazione necessaria, come ad esempio: documento di identità degli operatori, copia del titolo di studio, curriculum professionale, contratto individuale di lavoro, ed il Concessionario dovrà puntualmente fornire quanto richiesto entro il termine massimo di 30 giorni.

Il Concessionario si impegna a fornire, se del caso, comunicazione sulla variazione eventuale del nominativo del coordinatore, responsabile dei servizi oggetto della Concessione, e relativo curriculum vitae.

In caso di sciopero del personale, così come precisato dalla legge 146/90 e s.m.i il Concessionario è tenuto a dare comunicazione agli utenti con modalità adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello stesso, comunicando modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero.

Il Concessionario adotta ogni strumento organizzativo utile al fine di non arrecare disagio e disservizio all'utenza.

Il Concessionario sostiene tutti gli oneri delle risorse umane impiegate per l'espletamento del servizio, come:

- le retribuzioni del personale secondo il CCNL compreso di oneri riflessi previdenziali e assicurativi
- oneri derivanti dagli adempimenti dovuti alla normativa sulla sicurezza d.lgs.81/08, compresi i dispositivi di protezione individuale;
- l'onere del pasto in caso di orario a tempo pieno;
- eventuali accessori previsti nel progetto tecnico, formulato quale offerta di gara.

Il Concessionario si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori, provvedendo ad una gestione del personale che assicuri la continuità operativa e il contenimento del turn over del personale.

Il personale impiegato per l'espletamento del servizio deve:

- conoscere le norme di igiene, di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- sottoporsi ai controlli sulla salute anche specifici per la tipologia dei servizi oggetto della Concessione e che il Concessionario programma in base al DUVRI aziendale;
- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, assicurando la massima collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio.

In materia di trattamento economico e normativo del personale:

Il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti di tutto il personale che si trova o si troverà ad operare nei servizi oggetto della Concessione, il CCNL di settore, il contratto integrativo regionale vigente, firmato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi, sia dal punto di vista retributivo, previdenziale che del livello di inquadramento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne.

Sulla busta paga dei dipendenti potranno essere effettuate solamente trattenute contributive e fiscali.

L'applicazione del CCNL del settore è dovuta anche agli operatori economici che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria.

Il Concessionario, nell'applicazione del trattamento economico di cui ai minimi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 142 del 2001, deve garantire ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza...) ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale).

Il Concessionario deve inoltre applicare gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie,...).

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal Committente direttamente o tramite altri Soggetti preposti al controllo, comporta la possibilità di risoluzione del contratto successivamente stipulato tra le parti.

In quest'ultimo caso, il Concedente si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, dopo aver provveduto all'incameramento della cauzione, in qualsiasi forma costituita.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m. i.. dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti legge e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori; dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

ART. 13 - COOPERAZIONE

Particolare sensibilità dovrà dimostrare il gestore nei confronti del volontariato dedito all'assistenza ai disabili, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento della struttura e per consentire un'adeguata compenetrazione della struttura con l'ambiente esterno.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico esclusivo del Concessionario la gestione di tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione complessiva del Centro Diurno. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale ed i relativi oneri;
 - la gestione amministrativa e contabile del Centro Diurno;
 - le forniture necessarie al funzionamento delle attività/prestazioni e servizi;
 - la gestione dei servizi tecnici ed economici, quali la gestione dei servizi accessori quali pulizie, mensa, rifiuti, disinfestazione, reception, facchinaggio, logistica, trasporto agevolato;
 - le manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nel Centro Diurno, oltre che l'acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all'attività;
 - il DVR ed il DUVRI (ad esempio per lavori di manutenzione, pulizie straordinarie ecc) e gli oneri derivanti;
 - gli allacciamenti, i contratti, le volture delle utenze, i canoni e i consumi di tutte le utenze quali, ad esempio: riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefonia, rete dati. I relativi contratti dovranno essere oggetto di volturazione, con oneri e spese a carico del Concessionario ovvero di stipula di nuovi contratti;
 - tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà;
 - ogni altra spesa onere connesso alla Concessione ad eccezione di quanto posto espressamente a carico del concedente o di terzi in base alla legge o al presente Capitolato;
 - le forniture per le pulizie dei locali e delle aree esterne;
 - le forniture per l'igiene degli ospiti/utenti.
- il carburante, nonché le spese di manutenzione ordinaria, lavaggio e pulizia dell'autoveicolo adibito al trasporto degli utenti del centro affidato in concessione;
- Prima dell'inizio del Servizio è inoltre necessario che il Concessionario regolarizzi secondo la disposizioni regionali la propria posizione presso le autorità competenti nonché rispetto alle eventuali altre autorizzazioni, nulla osta e benestare necessari, essendo a carico di quest'ultimo l'espletamento di tutti gli adempimenti all'uopo necessari.

L'ottenimento di questi è a rischio esclusivo del Concessionario, che pertanto nulla avrà da pretendere dal gestore uscente in caso del loro mancato ottenimento per disposizioni legislative o per qualsiasi altra causa non dipendente dalla volontà del Concedente.

ART. 15 - CONTROLLI

Fermo restando i controlli ed i compiti ispettivi spettanti alla Regione Puglia in tema di conferma dell'autorizzazione al funzionamento e di accreditamento del Centro Diurno, il Comune concedente si riserva la facoltà di effettuare controlli nelle forme ritenute più opportune ivi compresi sopralluoghi e/o richieste scritte al fine di verificare l'effettiva corrispondenza tra le finalità indicate nel presente Capitolato e l'attività del Concessionario, con

particolare attenzione al rispetto degli standard di servizio richiesti.

Per quanto attiene specificatamente al personale, il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione necessaria ad attestare il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione della normativa di riferimento e le coperture assicurative a tutela dei dipendenti.

Il Comune può verificare, in qualunque momento, che tutto il personale addetto al servizio possieda gli attestati e le qualifiche richieste per lo svolgimento delle mansioni espletate.

Il Concessionario si impegna a presentare, semestralmente, idonea documentazione contenente la programmazione delle attività che si intende realizzare e una specifica rendicontazione delle attività svolte.

Il Concessionario individua nel responsabile Sanitario del Centro Diurno il proprio referente responsabile della gestione e ne dà comunicazione all'Ente all'atto di inizio della Concessione. Il referente garantirà il raccordo Tra il Centro Diurno, il SSN e l'Ufficio Servizi Sociali dell'Ente, con le modalità che verranno concordate.

ART. 16 - ASSICURAZIONI

Il Concessionario si obbliga a garantire regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti ai servizio. Tali oneri saranno a totale carico del Concessionario e con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti del Concedente.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, sia alle persone che alle cose, o inconveniente eventualmente causato dal personale addetto.

Il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia per l'intera durata del contratto a copertura del rischio di responsabilità civile (RCT-RCO) per i danni agli utenti e/o ai terzi per fatti o atti commessi con dolo o colpa grave dal personale che presti servizio e/o da qualsiasi persona della cui opera la stessa si avvale, e di un'assicurazione infortuni per gli utenti, con un massimale annuo aggregato complessivo non inferiore a 1.000.000,00 di euro.

Il Concessionario si impegna inoltre a stipulare idonea polizza assicurativa per il rischio incendio e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli immobili in gestione.

Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del Concessionario non possono essere opposte al Concedente.

Il Concedente nominerà all'atto della presa in carico della Concessione il nominativo del Responsabile della Concessione, che ha il compito di monitorare l'esecuzione del contratto al fine di verificare il rispetto delle condizioni in esso contenute e il buon andamento della Concessione.

Spetta al Responsabile della Concessione l'attività di controllo di cui all'art. 14.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario sarà tenuto a presentare, all'atto di stipula del relativo contratto, cauzione definitiva nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa con validità di anni tre e per un valore pari al 10% del valore annuo della Concessione al netto dell'IVA.

Il Concessionario si impegna a rinnovarla trenta giorni prima della scadenza della Concessione, se applicato il diritto del rinnovo di un anno.

La cauzione è prestata a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di Concessione. La polizza deve prevedere la clausola del pagamento a prima richiesta e l'esclusione dell'obbligo della preventiva escussione del debitore principale. E' facoltà del concedente incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di escussione della cauzione il Concessionario è tenuto al reintegro entro il termine di trenta giorni solari dalla richiesta e ciò a pena di risoluzione della Concessione per fatto del Concessionario. Parimenti la cauzione dovrà essere ricostituita all'atto del rinnovo della Concessione.

ART. 18– DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Non è consentita la sub concessione del servizio, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune per la risoluzione anticipata dello stesso.

ART. 19 – RECESSO UNILATERALE

Qualora il Concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune di San Vito dei Normanni sarà tenuto a rivalersi sull'intero deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata al Concessionario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.1456 c.c., il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- fallimento o altra procedura concorsuale cui sia sottoposto il gestore;
- interruzione non autorizzata del servizio per più di cinque giorni lavorativi consecutivi senza giusta causa;

- cessione del contratto o sub-concessione;
- gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- gravissime azioni a danno degli utenti da parte del personale del gestore;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza nei termini di legge;
- mancata iscrizione della struttura al catalogo telematico per cause dipendenti dal Concessionario;
- revoca dell'autorizzazione e/o accreditamento della struttura rilasciata dalle competenti autorità, ai sensi della vigente normativa.

In tali casi il Comune comunica al gestore l'avvio del procedimento con PEC e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per la rimozione delle cause dell'inadempimento, se possibile, ovvero invitando a produrre le proprie controdeduzioni.

Qualora il gestore non rimuova le cause di inadempimento ovvero non presenti controdeduzioni ritenute sufficienti, il Comune risolve il contratto.

Le spese subite dall'Amministrazione a causa della risoluzione del contratto saranno poste a carico del gestore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.

ART. 21 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In casi di ripetute violazioni degli obblighi derivanti dal presente affidamento, dopo due diffide ad adempiere notificate con le modalità e nel rispetto dei termini previsti per l'avvio del procedimento di cui all'Art. 19 - "Risoluzione del contratto", il Comune, qualora ritenga che l'entità delle violazioni non sia tale da comportare la risoluzione del contratto, può applicare una penale, graduata in relazione alla gravità dell'inadempimento, non superiore alla cauzione definitiva versata e comunque non inferiore a € 500,00, che verrà determinata dal Concedente e detratta dal deposito cauzionale cui all'art. 16 in base ai seguenti livelli:

- a) € 500,00 per inadempienze ritenute lievi (ad esempio mancata sostituzione del personale entro due giorni lavorativi, non rispetto dei termini contrattuali in tema di trasporti, fornitura pasti e servizi accessori);
- b) € 1.000,00 per inadempienze ritenute di media gravità (ad esempio: utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato, cambiamento di personale senza comunicazione, mancato rispetto degli orari, modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale, mancata sostituzione del personale entro 6 giorni lavorativi, mancata presentazione delle relazioni nei termini previsti, mancato rispetto dei termini contrattuali in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti);
- c) € 2.000,00 per inadempienze ritenute gravi (ad esempio: non garantire la continuità del servizio nelle more di espletamento di nuove procedure, mancato espletamento del servizio anche per un solo giorno e senza giustificato motivo,

utilizzo di personale non professionalmente idoneo, totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale).

Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato potrà comportare l'applicazione di una penalità in funzione della gravità dell'infrazione.

In caso di recidiva della medesima violazione (due violazioni) la penale corrispondente deve essere raddoppiata.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza con invio mediante PEC comunale, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di mancata risposta, o nel caso in cui le giustificazioni presentate dal gestore siano ritenute insufficienti, il Comune assumerà il provvedimento di applicazione della penale, che verrà comunicato mediante PEC comunale.

L'importo della penale verrà trattenuto sul deposito cauzionale, a insindacabile giudizio del Comune.

Qualora ricorrano gli estremi di gravità di cui dell'Art. 22 -"Risoluzione del contratto" l'applicazione della penalità non esclude l'attivazione del procedimento ex art. 1456 del Codice Civile.

Se il gestore sarà sottoposto al pagamento di tre penali annuali, il contratto potrà essere risolto.

ART. 22 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Concedente potrà revocare la Concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non imputabili a responsabilità del Concessionario, dando avviso di avvio del procedimento allo stesso.

La Concessione s'intende inoltre revocata ed il contratto risolto, senza diritto a indennità e o risarcimento di danni, qualora il servizio venisse soppresso o diversamente regolato per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e comunque nelle modalità ed indicazioni previste all'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO GARA

Le modalità di partecipazione e di espletamento della gara, sono indicate nel disciplinare di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

ART. 24 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, procederà all'inviduazione della migliore offerta esclusivamente sulla base di criteri qualitativi.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica con i relative pesi ponderali sono indicati nel disciplinare di gara.

ART. 25 – DUVRI

Per la realizzazione dei servizi oggetto della concessione non sono evidenziati rischi di interferenza e pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a zero. Per i rischi da rapporti con l'utenza o con soggetti terzi, che entrino in rapporto con il concessionario, sarà a carico di quest'ultimo provvedere ad apprestare gli interventi che ritiene opportuni.

ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO

La stipulazione del contratto di concessione sarà effettuata in forma pubblica amministrativa, a cura del Segretario Generale del Comune, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare entro il termine che gli verrà comunicato dall'Amministrazione:

- a) la ricevuta di deposito delle spese di contratto, di registro, di segreteria ed ogni altra spesa accessoria necessaria per la stipulazione del contratto d'appalto;
- b) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) gli ulteriori documenti e/o le informazioni richieste dal capitolato speciale.

Si precisa che la mancata presentazione entro il termine assegnato dei documenti sopraindicati comporta la decadenza dell'aggiudicazione della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla gara.

ART. 27 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente Capitolato, purché abbiano la loro fonte nella legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il foro di Brindisi.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

In particolare, si richiamano i seguenti provvedimenti regionali:

R. R. 21 gennaio 2019, n. 5;

R. R. 23 luglio 2019 n. 16.

Art. 29 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni alla luce del nuovo GDPR del 25/05/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di San Vito dei Normanni, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione e l'esecuzione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione del contratto;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di

quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la cessazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è il Comune di San Vito dei Normanni, avente sede legale in Piazza Carducci.

Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ALLEGATO A – ELENCO DEL PERSONALE IN ORGANICO

N.	Dipendente	Qualifica e mansione	Monte ore settimanale	Tipologia contratto
1	R.M.	Educatore professionale	36	Tempo indeterminato
2	V.M.	Educatore professionale	36	Tempo indeterminato
3	C.R.	O.S.S.	18	Tempo indeterminato
4	B.R.	O.S.S.	36	Tempo indeterminato
5	F.A.	O.S.S.	18	Tempo indeterminato
6	T.G.	Autista	20	Tempo indeterminato
7	N.M.	Educatore	36	Tempo indeterminato